REGOLAMENTO (CEE) N. 1234/84 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri cuscinetti a sfere il cui più grande diametro non ecceda 30 mm, della voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per gli altri cuscinetti a sfere il cui più grande diametro non ecceda 30 mm, della voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 704 000 ECU ; che in data 2 maggio 1984 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari di Singapore, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 7 maggio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.62 (codice Nimexe 84.62-01)	Cuscinetti a sfere il cui più grande diametro esterno non ecceda 30 mm

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.